

ALLEGATO B) PTPCT 2022-2024

**METODOLOGIA DI GESTIONE DEL
RISCHIO CORRUZIONE**


1. Il processo di gestione del rischio.

Nel corso del 2020, con l'avvio di un nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione, è stata anche predisposta una nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione.

La nuova metodologia di gestione del rischio corruzione, in linea con gli indirizzi del PNA 2019, è di seguito descritta, nelle sue varie fasi.

La metodologia prevede diverse macro-fasi, di seguito descritte e sinteticamente rappresentate nella seguente Figura 1:

Figura 1. Il processo di gestione del rischio.



Per quanto riguarda **la macro-fase dell'Analisi del contesto**, si rinvia a quanto riportato nel PTPCT, aggiornato annualmente.

Per completare la descrizione del contesto interno si riportano nel paragrafo 2 le **Aree a rischio corruzione, generali e specifiche**, individuate nei precedenti cicli di gestione del rischio, e confermate anche per quello avviato nel 2020.

2. Individuazione delle Aree a rischio corruzione

Per “Aree” si intendono, ai presenti fini, aggregati omogenei di processi amministrativi, nella accezione accolta nel presente Piano.

Le “Aree a rischio corruzione” sono quegli aggregati di processi amministrativi che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall’analisi di contesto, maggiormente esposti al rischio corruzione.

2.1 Aree a rischio “generali” e aree a rischio “specifiche”

Il PNA 2019 ha conservato la distinzione tra “Aree a rischio corruzione generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e “Aree a rischio corruzione specifiche”, che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.) e in base al contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati.

Nell’Allegato 1 del sopra richiamato PNA, al paragrafo 2, tabella 3, sono elencate, in primo luogo, le “**Aree a rischio corruzione generali**”, poi sono riportate a titolo esemplificativo possibili “**Aree a rischio corruzione specifiche**” in relazione alla tipologia di ente.

Per le amministrazioni appartenenti alla categoria “Regioni” risultano, in base alla precitata tabella, “Aree a rischio corruzione specifiche” le seguenti:

- Governo del territorio;
- Regolazione in ambito sanitario;
- Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione;
- Gestione dei rifiuti.

Nei precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione della Giunta regionale erano già state introdotte diverse aree a rischio corruzione specifiche, e precisamente:

a) a partire dal 2015, è stata introdotta un’Area a rischio denominata “*Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari*”, a sua volta articolata in due sotto-aree; si è ritenuto infatti che anche l’attività amministrativa finalizzata all’adozione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica di soggetti sia particolarmente esposta a possibili fenomeni corruttivi, in quanto il mancato esercizio, o l’esercizio distorto della stessa, può arrecare indirettamente consistenti benefici economici (quali possono derivare dal revocare o meno una autorizzazione o dall’espropriare o meno un terreno o dall’espropriare quello di Caio anziché quello di Tizio, ecc.);

b) sempre a partire dall’aggiornamento per il triennio 2015-2017, è stata delineata un’ulteriore Area a rischio denominata “*Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato*”, a sua volta articolata in sotto-aree. Si è considerato, infatti, non opportuno porre

sullo stesso piano i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti di cui sono destinatari veri e propri utenti della Regione (cittadini, imprese, associazioni, altri enti territoriali, ecc.) e quelli finalizzati all'adozione di provvedimenti rivolti a enti, pubblici o privati, che fanno parte del *"sistema delle amministrazioni regionali"* (enti del servizio sanitario regionale; enti strumentali regionali; società *in house*), che si è ritenuto più significativo considerare per le relative specificità. Anche questi processi non possono ritenersi indenni da rischi "corruzione", nell'ampia accezione accolta dal presente PTPC, ossia come concetto comprensivo di tutte le situazioni in cui possa riscontrarsi l'abuso (tramite un uso distorto di regole, risorse, attività) da parte di un soggetto titolare di un potere pubblico per ottenere vantaggi privati; questi processi presentano delle specificità più strettamente connesse con l'assicurazione del buon andamento e della legalità del sistema regionale nel suo complesso, che merita approfondimenti e monitoraggi specifici;

c) inoltre, è stata inserita, già nel Piano 2016-2018, un'Area a rischio *"Pianificazione e programmazione"*, con articolazione in tre sotto-aree: 1. Pianificazione del territorio (urbanistica, edilizia, trasporti ecc.); 2. Programmazione sociale e sanitaria; 3. Programmazione economica;

d) nel Piano 2017-2019, rispetto al Piano precedente, si è ritenuto opportuno introdurre inoltre un'Area *ad hoc* per i processi amministrativi relativi alla *"Programmazione, gestione e controllo dei Fondi europei"*, che, almeno in parte, erano stati già censiti, ma erano stati classificati in altre Aree (in particolare nell'Area generale relativa all'erogazione di contributi e finanziamenti).

Sin dall'aggiornamento 2020 del Piano, si è ritenuto necessario conservare le "Aree a rischio corruzione specifiche" come sopra individuate, senza aggiungerne di ulteriori, ma, in linea con gli indirizzi del PNA 2019 e secondo le linee guida della Giunta regionale dettate con la delibera n. 2159/2019, si è valutato necessario apportare alcune modifiche alle sotto-aree dell'"Area a rischio corruzione" denominata "Pianificazione e programmazione", riarticolandola in diverse sotto-aree, e precisamente:

1. la sotto-area "Pianificazione del territorio" è stata rinominata "Governo del territorio";
2. la sotto-area "Programmazione sociale e sanitaria" è stata suddivisa in due sotto-aree, denominate "Regolazione in ambito sociale" e "Regolazione in ambito sanitario";
3. è stata creata la ulteriore sotto-area "Gestione dei rifiuti".

Inoltre, secondo gli indirizzi del PNA 2019, l'Area a rischio *"Programmazione, gestione e controllo dei Fondi europei"*, è stata rinominata *"Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione"*.

2.2 Determinazione delle Aree a rischio corruzione

A seguito di quanto precisato nel paragrafo 2.1 che precede, le Aree a rischio corruzione, sia "general" che "specifiche", con relative sotto-aree, rimangono identiche e sono descritte nella tabella sotto riportata.

AREE A RISCHIO GENERALI

AREE	SOTTO-AREE
1. Acquisizione e gestione del personale	1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera (es.: <i>progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative</i>) 1.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) 1.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali
2. Contratti pubblici	2.1. Affidamento di lavori e opere pubbliche 2.1.1 Programmazione 2.1.2 Progettazione 2.1.3 Selezione del contraente 2.1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.1.5 Esecuzione del contratto 2.1.6 Rendicontazione del contratto 2.2. Acquisizione di servizi 2.2.1 Programmazione 2.2.2 Progettazione 2.2.3 Selezione del contraente 2.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.2.5 Esecuzione del contratto 2.2.6 Rendicontazione del contratto 2.3. Acquisizione di forniture/beni 2.3.1 Programmazione 2.3.2 Progettazione 2.3.3 Selezione del contraente 2.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.3.5 Esecuzione del contratto 2.3.6 Rendicontazione del contratto
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	3. 1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>)

AREE A RISCHIO GENERALI

AREE	SOTTO-AREE
destinatario (es.: concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)
5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	5.1. Gestione delle entrate 5.2. Gestione della spesa 5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili 5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.1. Controllo su atti (es.: atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni) 6.2. Ispezioni (es.: verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne) 6.3. Sanzioni (amministrative, tributarie, disciplinari ecc.)
7. Incarichi e nomine	7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...) 7.3. Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto (es: collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali) 7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

AREE A RISCHIO GENERALI

AREE	SOTTO-AREE
	<p>(es.: <i>nomina direttori generali enti del SSR; nomina componenti consiglio di amministrazione società in house</i>)</p> <p>7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale (es.: <i>nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni</i>)</p>
8. Affari legali e contenzioso	<p>8.1. Contenzioso stragiudiziale (es.: <i>procedure di mediazione e conciliazione</i>)</p> <p>8.2. Contenzioso giudiziario</p>

AREE A RISCHIO SPECIFICHE

AREE	SOTTO-AREE
9. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (es.: <i>provvedimenti di espropriazione, requisizione, servitù coattiva, occupazione d'urgenza; costituzione di "vincoli" su beni riconosciuti di interesse archeologico</i>)	<p>9.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>)</p> <p>9.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)</p>
10. Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	<p>10.1. Finanziamenti (<i>erogazioni di denaro pubblico comunque denominate</i>)</p> <p>10.2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica (es.: <i>accreditamenti; autorizzazioni</i>)</p> <p>10.3. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica (es.: <i>provvedimenti sanzionatori</i>)</p>
11. Pianificazione e programmazione	<p>11.1. Governo del territorio</p> <p>11.2. Gestione dei rifiuti</p> <p>11.3. Regolazione in ambito sociale</p> <p>11.4. Regolazione in ambito sanitario</p> <p>11.5. Programmazione economica</p>

AREE A RISCHIO GENERALI	
AREE	SOTTO-AREE
12. Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	12.1. Provvedimenti di programmazione (es.: <i>bandi, regolamenti</i>) 12.2. Procedure di erogazione 12.3. Procedure di controllo

Si precisa, anche a fini operativi, che per “*Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato*”, di cui all’ Area a rischio 10, si intendono i rapporti tra la Regione e:

- le Agenzie di cui all’art. 1, comma 3 *bis*, lett.b) della l.r. n. 43/2001;
- gli enti regionali di cui all’art. 1, comma 3 *bis*, lett. c) l.r. n. 43/ e l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3 *bis*, lett.d) l.r. n. 43/2001),
- le società *in house* della Regione.

3.La mappatura dei processi amministrativi

3.1 Attività della fase

Questa fase del processo di gestione del rischio consiste nella **individuazione** e nell’analisi dei processi amministrativi, o di fasi di essi.

L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Nell’aggiornamento 2020 della mappatura sono stati censiti tutti i processi, compresi quelli non ancora ascrivibili ad aree a rischio corruzione.

A seguito di questa fase di **identificazione dei processi**, i processi sono stati inseriti nell’applicativo “Valutazione rischi”, da cui è possibile ricavare l’Elenco completo dei processi dell’amministrazione o di sue singole strutture.

Ogni processo è stato ricondotto alla relativa area a rischio corruzione; i processi non considerati a rischio sono stati catalogati nell’applicativo nell’area denominata “Altro”.

Ciascun processo, con maggior dettaglio se ascrivito ad aree a rischio, è stato descritto.

La **descrizione** di ciascun processo, con inserimento delle informazioni nell’applicativo “Valutazione rischi”, avviene tramite:

- una sintetica illustrazione dell’attività in cui consiste;
- l’indicazione della struttura che lo presidia e delle altre strutture coinvolte;
- la descrizione delle fasi in cui si articola;

- l'indicazione del responsabile di ciascuna fase;
- l'elencazione dei funzionari coinvolti nel processo;
- l'indicazione dell'area a rischio corruzione a cui è ascrivibile.

Tramite l'applicativo è quindi possibile ricavare, per ciascun processo, una scheda descrittiva, con tutte le informazioni sopra elencate.

Questa scheda permette **la rappresentazione dei principali elementi del processo**; peraltro, l'applicativo permette la realizzazione di report, anche di sintesi, per l'illustrazione dei processi dell'amministrazione o di sue singole strutture.

3.2 Prodotti della fase

Come sopra precisato, con l'applicativo informatico è possibile generare l'**Elenco dei Processi Amministrativi**, complessivo o parziale per classificazione di Area (non a rischio o a rischio e, in quest'ultimo caso, per quale Area di rischio) e per sotto-area, nonché parziale per settore dell'Amministrazione (direzione generale, Agenzia o singolo Servizio). L'Elenco dei Processi Amministrativi, come aggiornato a seguito del ciclo avviato nel 2020, limitatamente a quelli ascritti alle Aree a rischio corruzione, è pubblicato annualmente in Amministrazione Trasparente a cura del RPCT.

3.3 Attori della fase

La mappatura dei processi amministrativi è attività propria dei singoli dirigenti responsabili di struttura, ciascuno per l'ambito di specifica competenza, e precisamente di:

- a) Capo di Gabinetto e direttori generali (processi amministrativi gestiti attraverso lo staff di direzione);
- b) direttori (processi in staff o di tutta la struttura/ente se non vi sono ulteriori articolazioni strutturali a livello dirigenziale);
- c) Responsabili di Servizio.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge invece l'attività di coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, come propria *longa manus* per gli aspetti più operativi, del personale di supporto (personale assegnato al proprio staff e "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico").

I "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" si rapportano con dirigenti e funzionari che operano sui processi, censiscono i processi e li descrivono, come sopra precisato.

I dati sono trasmessi al RPCT on line attraverso l'applicativo informatico "Valutazione rischi".

Attraverso l'applicativo, i componenti dello staff del Responsabile Anticorruzione effettuano un controllo sui dati inseriti nell'applicativo, chiedono chiarimenti/integrazioni e alla fine **validano il percorso di mappatura dei processi.**

La mancata collaborazione dei dirigenti (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello

operativo, violazione degli indirizzi forniti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare.

4. La valutazione del rischio corruzione

4.1 Attività della fase

La **valutazione del rischio** è la macro-fase in cui il rischio è identificato, analizzato e ponderato, ossia confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento. Le tre fasi sono descritte nel grafico sotto riportato.



4.2 Fase della identificazione del rischio

Prima di procedere all'identificazione del rischio (*melius*: degli eventi rischiosi), che può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo, occorre avere ben chiaro quest'ultimo.

L'obiettivo che, in generale, la Regione si pone è quello di assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa perseguendo esclusivamente il pubblico interesse, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento e di servizio alla collettività (artt. 97 e 98 Cost.).

I possibili eventi che possono comportare dei rischi sono tutti quelli che sono considerati idonei, a seconda delle varie tipologie di processi amministrativi, a distrarre l'attività amministrativa dall'interesse pubblico, per favorire interessi particolari.

L'attività di identificazione degli eventi rischiosi consiste appunto nella ricerca, individuazione e descrizione dei possibili eventi che possono compromettere questo obiettivo. Occorre cioè che, nell'esaminare i singoli processi amministrativi, o loro fasi, come riportati nell'Elenco dei Processi Amministrativi, siano fatti opportunamente emergere i possibili eventi che possono pregiudicare il pubblico interesse, in deroga ai principi di imparzialità, legalità, buon andamento dell'attività amministrativa e di servizio alla collettività.

L'oggetto dell'analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi, è stato, sin dal ciclo di gestione del rischio 2017-2020, ogni singola fase del processo.

Nel ciclo di gestione del rischio avviato nel 2020, i processi e le loro fasi sono stati nuovamente esaminati, per un aggiornamento.

Per procedere alla identificazione dei possibili eventi che possono favorire potenzialmente la "corruzione" (nella ampia accezione del presente PTPC) si deve tenere conto di un

insieme di dati, che dovranno essere raccolti, in modo sempre più strutturato, a cura della struttura del RPCT, attraverso i seguenti canali di informazione:

1. Monitoraggio dei reclami pervenuti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (analisi dei dati raccolti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, proprio per verificare possibili casi di *maladministration*);
2. Segnalazioni di casi di cattiva amministrazione pervenute direttamente al RPCT dai c.d. whistleblower e da utenti esterni;
3. Segnalazioni sul ritardo non occasionale nella conclusione di procedimenti amministrativi, da parte della competente struttura organizzativa regionale, secondo la procedura delineata e richiamata nel presente Piano;
4. *Focus group* del RPCT e/o componenti del suo staff con i "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" di area e i dirigenti e funzionari che operano sui singoli processi amministrativi, in sede di analisi dei processi amministrativi e delle relative fasi/attività, finalizzati a verificare il rispetto di regole di buona amministrazione, quali si evincono anche dalla L.241/1990, e che limitano il rischio di sviamento dell'esercizio del potere dall'interesse pubblico per favorire interessi particolari (in particolare: predeterminazione di criteri oggettivi e non "personalizzati", presenza di procedure standardizzate/informatizzate/codificate, attenzione ai conflitti di interesse);
5. Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari, in particolare per violazioni al Codice di comportamento (si veda l'esito dei monitoraggi degli ultimi anni, pubblicati sul sito web istituzionale, in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione);
6. Monitoraggio sui procedimenti giudiziari penali e amministrativo-contabili;
7. Esito dell'analisi del contesto esterno, con particolare considerazione dei dati relativi al profilo criminologico del territorio emiliano-romagnolo, quali evidenziati nel presente Piano e che saranno aggiornati nel corso degli anni;
8. Indicazioni del PNA e delle linee guida e orientamenti di ANAC.

L'identificazione del rischio è sempre effettuata, per ogni processo amministrativo mappato, da un gruppo di lavoro composto dal RPCT e/o uno o due componenti del suo staff assieme ai Referenti Anticorruzione di Area e ai dirigenti e/o funzionari che operano direttamente nel processo amministrativo analizzato.

Gli eventi rischiosi sono inseriti nell'applicativo informatico "Valutazione rischi", con riferimento alla fase del processo in cui si presentano e completano la descrizione del processo stesso.

L'applicativo permette di rappresentare i processi ascritti ad aree corruzione, con i relativi rischi e misure di contrasto, in un apposito report denominato **Registro dei rischi**, pubblicato annualmente in Amministrazione trasparente a cura del RPCT.

3.3 Fase della analisi del rischio

Alla luce del PNA 2019, il cui allegato 1 reca "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*", la Giunta regionale, su proposta del RPCT, nel 2020, con la delibera n. 1839, ha approvato una **nuova metodologia qualitativa di valutazione del rischio**, che viene sotto riportata.

L'analisi del rischio, come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, all'Allegato 1, ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di comprendere in modo più approfondito gli eventi rischiosi, attraverso i cosiddetti “**Fattori abilitanti**” alla corruzione e poi quello di stimare il livello di esposizione a rischio corruzione dei vari processi.

a) *Analisi dei fattori abilitanti*

Si considerano “fattori abilitanti” degli eventi corruttivi i fattori la cui presenza nel processo condiziona la possibilità che si verifichino, appunto, eventi corruttivi.

La loro analisi, inoltre, permette di individuare le riposte più appropriate, in termini di misure di prevenzione da introdurre in sede di trattamento del rischio.

Naturalmente i “fattori abilitanti” possono essere, per ogni evento rischioso individuato, molteplici e combinati tra loro.

Fattori abilitanti possono essere i seguenti:

1. *Monopolio di potere* (esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, es.: funzionario responsabile o addetto al processo amministrativo o a una attività-chiave dello stesso da un numero eccessivo di anni, titolare di un insieme di informazioni non accessibili o parzialmente accessibili ad altri funzionari);

2. *Inadeguatezza della regolazione del processo*, in termini di mancato rispetto del principio di distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, di mancanza di chiarezza normativa o di eccessiva discrezionalità (es.: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, assenza di predeterminazione di criteri generali e oggettivi, assenza di una procedura scritta);

3. *Eccessiva complessità del processo*, e/o presenza di eccessivi oneri burocratici: una eccessiva complessità sul piano delle procedure, degli uffici coinvolti, della documentazione richiesta, una scarsa o nulla informatizzazione, ecc.

4. *Opacità*, per assenza o carenza di trasparenza del processo;

5. *Assenza o carenza di controlli amministrativi*, interni o esterni all'Amministrazione;

6. *Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti*, in termini di inadeguatezza o assenza di competenze professionali, di scarsa circolazione delle informazioni o in termini di cattiva organizzazione della struttura;

7. *Inadeguata diffusione della cultura della legalità*, in termini di rispetto delle norme in materia di conflitti di interessi, di imparzialità, delle disposizioni del Codice di comportamento nazionale e regionale e delle disposizioni e delle misure, generali o specifiche, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

8. *Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo*, in termini di “appetibilità” dei benefici derivanti dal processo, che possono esporre a corruzione o pressioni anche da parte della criminalità organizzata.

b) *Stima del livello di esposizione al rischio*

La stima del livello di esposizione a rischio corruzione del processo è importante per individuare i processi su cui occorre concentrare l'attenzione, nella fase successiva di trattamento del rischio corruzione e in quella di monitoraggio.

La metodologia elaborata è, secondo le indicazioni del PNA 2019, di natura valutativa, sulla base dei criteri e delle operazioni sotto descritte.

Pertanto, è abbandonata la metodologia utilizzata a partire dal ciclo di gestione del rischio avviato nel 2014 e in quello avviato nel 2017, concluso nel corso del 2020, basata sulla check list, mutuata, con leggeri adattamenti, da quella riportata all'allegato 5 del PNA approvato nel 2013.

La nuova metodologia è articolata in due parti.

Parte 1) Valutazioni parziali

Per stimare l'esposizione a rischio si definiscono, in via preliminare, gli indicatori di rischio (*Key risk indicators*). Gli indicatori individuati per la stima del livello di esposizione a rischio sono costruiti, tenendo conto dei fattori abilitanti del rischio, come descritti sopra, sulla base della ovvia considerazione che il processo è tanto più esposto a rischio corruzione quanto più sono rinvenibili, al suo interno, elementi che generano rischio.

Nella tabella sotto riportata sono elencati gli indicatori di rischio, a fianco del fattore abilitante da cui sono derivati concettualmente, con accanto, per ciascuno, i criteri di valutazione, che non sono astratti, ma sono calibrati sulla effettiva realtà organizzativa e amministrativa dell'ente.

Per ogni indicatore è possibile esprimere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio, con le valutazioni "Alto", "Medio" o "Basso".

Il numero rilevante di indicatori (ben undici), la copertura di tutti i "fattori abilitanti" del rischio corruzione individuati preliminarmente, nonché la contestualizzazione dei criteri valutativi permettono di disporre di una affidabile metodologia valutativa.

Tabella Indicatori di rischio e criteri di valutazione

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
Monopolio di potere	1. Grado di concentrazione del potere decisionale	<p>1. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o altri enti: Rischio ALTO</p> <p>2. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento ma sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o altri enti <i>Oppure:</i> Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o altri enti: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è il responsabile del procedimento e altre strutture o altri enti sono coinvolti nell'istruttoria: Rischio BASSO</p>

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
		<p>Nota 1- In caso di procedure di controllo o altre procedure dove non sono applicabili i criteri sopra indicati tenere conto dei seguenti criteri alternativi:</p> <p>1. Un solo funzionario e/o dirigente effettua il controllo o l'istruttoria e non sono coinvolti nel controllo, o nell'istruttoria, altri strutture o enti Rischio ALTO</p> <p>2. Almeno due funzionari e/o dirigenti effettuano il controllo o l'istruttoria, purchè risulti da atti formali, oppure sono coinvolti nel controllo, o nell'istruttoria, altri strutture o enti Rischio MEDIO</p> <p>3. Almeno due funzionari e/o dirigenti effettuano il controllo o l'istruttoria, se risulta da atti formali, e sono coinvolti nel controllo, o nell'istruttoria, altri strutture o enti Rischio BASSO</p>
<p>Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo</p>	<p>2. Tipologia di utenza/beneficiari</p>	<p>1. Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati, compresi dirigenti o funzionari regionali quando operano per interessi personali o privati: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo ha come destinatari/beneficiari dei soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al punto 3: <i>(nota 2)</i> Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo ha come destinatari uffici interni, a cui sono equiparati i soggetti del sistema regionale allargato, oppure dirigenti o funzionari regionali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche: <i>(nota 3)</i> Rischio BASSO</p> <p>Nota 2: ai soggetti pubblici sono equiparati i soggetti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati a maggioranza da enti pubblici per fini istituzionali (esempio: associazioni tra Regioni e province autonome italiane; associazioni tra regioni europee; associazioni esponenziali degli interessi di enti locali, come ANCI e UPI)</p> <p>Nota 3: per sistema regionale allargato si intende, oltre alla Regione Istituti e Agenzie regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett.b) l.r. n. 43/2001, gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. c) l.r. n. 43/2001, gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale e gli altri di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. d) l.r. n. 43/2001, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae); le società in house della Regione.</p>
	<p>3. Ammontare del beneficio, anche</p>	<p>1. Il processo determina direttamente o indirettamente,</p>

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
	indiretto e non economico	<p>un vantaggio o uno svantaggio economico, pari o superiore a Euro 500.000: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 500.000 e pari o superiore a Euro 40.000: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 40.000: Rischio BASSO</p> <p><i>Nota 4: tenere conto del valore delle singole erogazioni e dell'ammontare massimo a cui le singole erogazioni possono arrivare</i></p>
Inadeguatezza della regolazione del processo	4. Grado di discrezionalità	<p>1. Il processo è discrezionale, con disciplina generica in legge: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo è discrezionale, disciplinato dalla legge e da un regolamento o un atto amministrativo generale: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo è vincolato per legge oppure è disciplinato da un atto generale che non lascia alcun margine di valutazione all'operatore: Rischio BASSO</p>
	5. Grado di chiarezza e di complessità normativa	<p>1. Il processo è disciplinato da norme poco chiare, farraginose, con fonti di diverso livello (europeo, statale o regionale): Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo è disciplinato da una pluralità di fonti normative (europee, statali o regionali), per cui è complesso, ma il quadro normativo complessivo è chiaro: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo è disciplinato da norme chiare, di una sola fonte normativa (europea, statale o regionale): Rischio BASSO</p>
Eccessiva complessità del processo, presenza di eccessivi oneri burocratici	6. Grado di semplificazione amministrativa	<p>1. Il processo presenta una complessità che non pare giustificata, con eccessivi oneri burocratici: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo è complesso, pur senza oneri burocratici sproporzionati: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo non è complesso oppure anche se complesso, senza oneri burocratici sproporzionati, è completamente informatizzato: Rischio BASSO</p>
Assenza o carenza di controlli amministrativi	7. Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	<p>1. Il processo è privo di controlli amministrativi, esterni alla struttura che lo gestisce: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo ha controlli contabili-finanziari e/o, solo periodicamente, controlli amministrativi da parte di altra struttura regionale o di altro ente:</p>

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
		<p>Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo è sottoposto a controllo da parte di altra struttura regionale o di altro ente: Rischio BASSO</p>
<p>Opacità, per assenza o carenza di trasparenza</p>	<p>8. Grado di trasparenza del processo</p>	<p>1. La disciplina normativa del processo non prevede alcuna forma di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali e non sono previste pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013: Rischio ALTO</p> <p>2. La disciplina normativa del processo prevede forme di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali oppure sono previste pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Rischio MEDIO</p> <p>3. La disciplina normativa del processo prevede forme di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali e sono previste pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 Rischio BASSO</p> <p><i>Nota 5: Nei casi residuali in cui i criteri di cui sopra non siano compatibili con le caratteristiche del processo o tutte le pubblicazioni non siano possibili per la presenza di dati personali, si applicano, in alternativa, i seguenti criteri:</i></p> <p>1. Per il tipo di processo non è possibile applicare l'istituto dell'accesso civico generalizzato né quello di accesso documentale Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo è tracciabile ed è applicabile l'istituto dell'accesso civico generalizzato o quello di accesso documentale, seppure con anonimizzazione dei dati personali Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo è tracciabile e completamente informatizzato ed è agevole applicare l'istituto dell'accesso civico generalizzato in ragione dell'immediata disponibilità dei dati e dei documenti, o quello di accesso documentale, seppure con anonimizzazione dei dati personali Rischio BASSO</p>
<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>9. Manifestazione di eventi corruttivi in passato negli ultimi 5 anni. Parametri di verifica:</p> <p>a) Sanzioni disciplinari per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili; b) Condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili;</p>	<p>1. Si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nel processo in esame: Rischio ALTO</p> <p>2. Si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica in un processo della medesima struttura: Rischio MEDIO</p> <p>3. Non si è verificato alcuno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nella medesima struttura: Rischio BASSO</p>

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
	<p>c) Condanne, anche non passate in giudicato, della Corte dei conti per responsabilità amministrativa-contabile</p> <p>d) Segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione (se è stata accertata la fondatezza, anche solo parziale)</p>	
<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>10. Grado di attuazione di misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione</p>	<p>1. Il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, per almeno due anni di seguito nell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT: Rischio ALTO</p> <p>2. Il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, in un anno dell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il titolare della struttura competente per il processo ha attuato, nell'ultimo triennio, tutte le misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche, entro l'anno di programmazione oppure alcune non sono state attuate, per ragioni eccezionali, con condivisione del RPCT: Rischio BASSO</p>
<p>Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti</p>	<p>11. Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti.</p> <p>Parametri di verifica:</p> <p>a) Grado di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento dei collaboratori della struttura</p> <p>b) Realizzazione di riunioni di servizio semestrali per la condivisione di obiettivi e risultati della struttura</p>	<p>1. Non sono state tenute riunioni di servizio nell'anno precedente oppure il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è significativamente inferiore (di oltre il 20%) a quello della partecipazione media dei dipendenti regionali a corsi di formazione/aggiornamento: Rischio ALTO</p> <p>2. E' stata tenuta nell'anno precedente almeno una riunione di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea (pari o non inferiore del 20%) con quello della partecipazione media dei dipendenti regionali a corsi di formazione/aggiornamento: Rischio MEDIO</p> <p>3. Sono state tenute nell'anno precedente almeno due riunioni di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea (pari o non inferiore del 20%) con quello della partecipazione media dei dipendenti regionali a corsi di formazione/aggiornamento: Rischio BASSO</p>

Sulla base degli indicatori e dei criteri di valutazione riportati nella Tabella è costruita una check list, che, a fronte dell'espressione di ogni valutazione, per singolo indicatore, deve riportare anche le evidenze documentali e i dati oggettivi (estremi di atti amministrativi,

numero di procedimenti disciplinari, numero di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione e simili), per giustificare e supportare adeguatamente il giudizio.

Parte 2) Valutazione complessiva

Dopo la valutazione effettuata per singoli indicatori, occorre giungere a una valutazione complessiva di sintesi del livello di esposizione al rischio del processo, da esprimersi in uno dei seguenti giudizi:

- Livello di esposizione ALTO;
- Livello di esposizione MEDIO;
- Livello di esposizione BASSO.

Gli indicatori, a tal fine, sono divisi in due categorie:

categoria A): quelli che registrano l'*humus* culturale (grado di formazione, propensione alla cultura della legalità) e organizzativo (stile direzionale accentrato o decentrato, coinvolgimento o meno dei funzionari nel processo decisionale), in cui si muovono gli addetti al processo oggetto di valutazione; si tratta di fattori su cui il responsabile della struttura competente per il processo può incidere anche da solo (indicatori 1, 10 e 11);

categoria B): quelli che registrano maggiormente le caratteristiche del processo, basati su fattori normativi e organizzativi sui quali il responsabile della struttura non può incidere o non può incidere da solo (indicatori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Alla valutazione complessiva si giunge sulla base di criteri, sotto esplicitati, che sono stati fissati sulla base delle seguenti coordinate:

- il principio di prudenza, raccomandato dal PNA 2019 per la valutazione di esposizione a rischio corruzione;
- il maggior "peso specifico", ai fini della predittività del rischio corruzione, delle valutazioni basate sugli indicatori della categoria A rispetto a quello delle valutazioni ottenute dagli indicatori della categoria B. I fattori che registrano gli indicatori della categoria A sono considerati maggiormente predittivi rispetto agli altri: in un contesto sfavorevole con un basso livello di diffusione della cultura della legalità e di preparazione professionale, con una cattiva organizzazione, anche processi a basso impatto economico possono diventare ad elevato rischio corruzione.

I criteri per la valutazione complessiva di sintesi sono esplicitati nella tabella sotto riportata. Il rispetto dell'ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti i criteri di cui al punto 1, è possibile verificare quelli del punto 2, e se non sono soddisfatti neppure questi, è possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3.

Ordine di	Criteri pe la valutazione di sintesi	Giudizio complessivo di
-----------	--------------------------------------	-------------------------

valutazione		esposizione a rischio corruzione
1°	≥ 1 valutazione "ALTO" indicatori di cat. A <i>oppure</i> ≥ 3 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B	ALTO
2°	≥ 1 valutazione "MEDIO" indicatori di cat. A <i>oppure</i> 1 o 2 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B	MEDIO
3°	3 valutazioni "BASSO" indicatori di cat. A + 0 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B	BASSO

3.4 Fase della ponderazione del rischio

La ponderazione consiste nel considerare il rischio (l'evento rischioso) alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi, per decidere le priorità e le urgenze di trattamento.

I tre livelli di rischio che derivano dalla fase di analisi del rischio (1. LIVELLO ALTO 2. LIVELLO MEDIO 3. LIVELLO BASSO) permettono di determinare anche le priorità di trattamento.

3.5 Attori della macro- fase di valutazione del rischio

Durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, con il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili e anche degli altri collaboratori che operano nei processi esaminati, con particolare riferimento ai funzionari responsabili di Posizione Organizzativa competenti per settore.

A tali "gruppi di lavoro", informali, devono partecipare inoltre i Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" del settore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, direttamente e/o attraverso il personale di supporto.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha anche in questa fase compiti di coordinamento e di indirizzo operativo.

A tal fine quest'ultimo predispone una scheda di valutazione del processo, sulla base dei criteri sopra descritti. Tale scheda, dopo il confronto nel lavoro di Gruppo, dovrà essere compilata dal dirigente responsabile della struttura che presidia il processo, ed inserita, tramite i "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico", nell'applicativo "Valutazione rischi".

4. Trattamento del rischio corruzione

4.1 Attività della macro- fase

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo necessario per modificare il rischio, ossia per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio.

La fase a sua volta si articola nelle seguenti fasi:

- **Priorità di trattamento:** individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente;
- **Individuazione delle misure:** per ciascuno di questi, individuare quali misure predisporre per eliminare o ridurre il rischio;
- **Indicazione del Responsabile e del termine di attuazione:** per ciascuna misura da attuare occorre poi individuare il responsabile e il termine per l'implementazione.

4.2 Priorità di trattamento

La decisione circa la definizione delle priorità di trattamento del rischio spetta al RPCT, che terrà conto, nell'intervenire, di:

- a) livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) impatto organizzativo e finanziario della misura.

Il RPCT, nella decisione sulle priorità di trattamento, terrà conto della classificazione e della rilevanza del rischio. I rischi del livello ALTO devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi dei due successivi livelli.

Per quanto riguarda il livello BASSO spetta al RPCT valutare, ferma restando l'applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre misure di prevenzione ulteriori o considerare il rischio accettabile, a seguito di un'analisi costi/benefici, pur continuando a tenere il rischio adeguatamente monitorato.

4.3 Individuazione delle misure

Questa fase contempla l'individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il rischio o per ridurlo.

Le misure di prevenzione si dividono nelle seguenti categorie fondamentali:

- a) **obbligatorie:** sono quelle previste come tali dal legislatore;
- b) **generali:** sono quelle, obbligatorie oppure no, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera organizzazione dell'ente;
- b) **specifiche:** sono quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio, nella macro-fase di valutazione del rischio corruzione.

In ogni caso, ciascuna misura di trattamento del rischio deve possedere le seguenti qualità:

1. efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio;

2. sostenibilità economica ed organizzativa;
3. compatibilità con le caratteristiche dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'ente.

Occorre poi considerare, prima di introdurre nuove misure, la presenza e l'adeguatezza di quelle già introdotte.

4.4 Programmazione dell'attuazione

Le misure di contrasto devono poi essere attuate. A tal fine occorre individuare, per ciascuna di esse, adeguatamente descritta:

- a) il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione;
- b) il dirigente responsabile per l'attuazione (c.d. Titolare del rischio);
- c) gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso (target), da documentare adeguatamente.

4.5 Prodotti della fase

L'attività di questa terza fase deve essere registrata nell'applicativo "Valutazione rischi".

Le misure introdotte sono riportate nel documento denominato **Registro dei rischi**, pubblicato annualmente, a cura del RPCT, in Amministrazione Trasparente.

4.6 Attori della fase

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche in questa fase ha compiti di coordinamento e di indirizzo operativo, e si avvale in questo anche delle competenze professionali del proprio staff.

Anche durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, come già indicato per le precedenti fasi.

Il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili è fondamentale per l'individuazione delle misure più appropriate, in termini di efficacia, sostenibilità e compatibilità.

5. Monitoraggio

5.1 Monitoraggio sulla implementazione delle nuove misure

Il RPCT monitora, tramite il proprio staff o tramite i "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico", l'attuazione delle misure programmate, generali e specifiche, attraverso due canali.

Innanzitutto, tutte le misure programmate devono essere riportate anche nel Piano delle Attività (PdA) annuale: attraverso l'applicativo "Integra" (con cui è gestito il PdA) lo stesso RPCT può effettuare verifiche intermedie, oltre che finali, sulla attuazione delle misure programmate nell'anno.

Inoltre, per i vari settori, sono affidate le verifiche finali anche ai "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico", che devono rendicontare al

RPCT con un processo verbale scritto. Il facsimile del verbale è messo a disposizione dal RPCT, e deve riportare almeno:

- a) data della verifica;
- b) oggetto della verifica;
- c) indicazione delle persone contattate, tra cui necessariamente il Titolare del rischio;
- d) esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili;
- e) esplicitazione di eventuali anomalie riscontrate e l'indicazione dei miglioramenti o correzioni apportabili, secondo il Titolare del rischio.

In ogni caso lo stato dell'arte in ordine **all'attuazione della misura di prevenzione deve risultare da evidenze documentali e comportamentali.**

5.2 Monitoraggio sulla effettiva applicazione delle misure adottate

Il RPCT, a decorrere dal 2021, ha attivato **un monitoraggio di secondo livello**, attraverso il proprio staff e/o i Referenti Anticorruzione e Trasparenza, per verificare l'effettivo rispetto delle misure già adottate da parte delle singole strutture.

Tale attività, che si concretizza in sostanza in una forma di *audit interno*, deve essere adeguatamente pianificata ogni anno dal RPCT.

6. Consultazione e canali d'ascolto

6.1 Consultazione

La Regione Emilia-Romagna promuove forme di consultazione sul proprio Piano e sulle misure che intende implementare, per coinvolgere i cittadini, gli utenti, i propri collaboratori e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder).

6.2 Interlocutori

Gli stakeholder della Regione Emilia-Romagna, in considerazione delle loro funzioni istituzionali e degli obiettivi del presente Piano, sono così individuati:

a) *associazioni degli enti locali* (ANCI, UPI, Uncem, Lega delle autonomie e Aiccre regionali);

b) *organizzazioni sindacali* (organizzazioni aziendali, compresi i singoli rappresentanti RSU e RSA, per quanto riguarda l'area della dirigenza; organizzazioni di categoria territoriali con terminali associativi o RSA costituiti nell'Ente Regione Emilia-Romagna; segreterie regionali delle confederazioni sindacali rappresentative);

c) *associazioni di consumatori e utenti* iscritte nel registro regionale dell'Emilia-Romagna (legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, "*Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti*).

abrogazione [della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45](#) (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”);

d) *associazioni dei datori di lavoro, nei vari settori produttivi* (con propri rappresentanti presso il CNEL; con riferimento ove possibile al livello territoriale, come, a mero titolo esemplificativo: Confindustria Emilia-Romagna; Confesercenti Emilia-Romagna; CNA Emilia-Romagna; Confartigianato Emilia-Romagna; Legacoop Emilia-Romagna; Coldiretti Emilia-Romagna);

e) *associazioni di volontariato o attive nel sociale*, con rappresentanti nella Conferenza Regionale del Terzo Settore (istituita ai sensi dell’art. 35 l.r. 3/1999, come sostituito dall’ [art. 45 L.R. 20 giugno 2014 n. 8](#), quale strumento per la concertazione e il confronto tra la Giunta regionale e il mondo del no profit, in particolare in materia di: istruzione, formazione e creazione di lavoro; ricreazione sociale, promozione sportiva e tempo libero; promozione, organizzazione e distribuzione culturale; assistenza sociale e promozione della salute; tutela ed educazione ambientale);

f) *dipendenti e collaboratori regionali*;

g) *Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità* della Regione Emilia-Romagna;

h) *associazioni che promuovono la legalità e contrastano il crimine e la corruzione*, con particolare riferimento a quelle con sede nel territorio emiliano-romagnolo.

6.3 Procedure di consultazione

Le procedure di consultazione si distinguono in:

a) **obbligatorie**, da attivare prima della adozione del Piano e dei relativi aggiornamenti; costituiscono un passaggio necessario in sede istruttoria per acquisire osservazioni sul testo elaborato dal RPCT, prima della sottoposizione alla Giunta regionale;

b) **facoltative** e ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, che sono attivate dal RPCT ogni qualvolta ritenga opportuno consultare tutti o alcuni degli interlocutori sopra elencati, nel corso del processo di gestione del rischio corruzione, per approfondimenti o per raccogliere proposte ed elementi di valutazione e di approfondimento per migliorare l’attività di identificazione o di valutazione o di trattamento del rischio corruzione.

Le procedure di consultazione, in base alle modalità, si dividono in:

a) **procedure informatiche**: se avvengono attraverso l’utilizzo dello strumento informatico, ossia con pubblicazione sul web istituzionale dell’Ente o sull’intranet regionale di avvisi e dei documenti oggetto di consultazione, con moduli adeguati alla raccolta delle osservazioni oppure possono avvenire tramite *l’utilizzo della posta elettronica*, soprattutto se si deve consultare solo una o alcune categorie di interlocutori;

b) *procedure tradizionali*: se avvengono con la convocazione di incontri di una o più categorie di interlocutori.

Ogni procedura di consultazione attivata, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori o di alcuni di essi, deve essere resa pubblica sul sito web istituzionale e si deve riportare:

- a) Tipologia di consultazione attivata (procedura informatica oppure tradizionale);
- b) Interlocutori invitati o coinvolti (per categorie)
- c) Periodo della consultazione
- d) Osservazioni pervenute
- e) Conseguenze sui documenti oggetto di consultazione

6.4 Canali d'ascolto

La Regione Emilia-Romagna ha attivato inoltre un canale d'ascolto e di comunicazione con cittadini e utenti, oltre che con i propri collaboratori, per raccogliere costantemente segnalazioni e/o di proposte di miglioramento in generale oltre che dei contenuti del Codice di comportamento nazionale e di quello regionale.

Sul sito web istituzionale e sull'intranet regionale è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni.
